

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1731 del 03/04/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - TESTA MAURO, CON SEDE DELL'IMPRESA IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, LOC. VILLAPRATI, VIA SINISTRA CANALE INFERIORE N. 169/A - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO SUINICOLO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, LOC. VILLAPRATI, VIA SINISTRA CANALE INFERIORE N. 169/A
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1740 del 29/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tre APRILE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – **TESTA MAURO**, CON SEDE DELL'IMPRESA IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, LOC. VILLAPRATI, VIA SINISTRA CANALE INFERIORE N. 169/A - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO SUINICOLO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, LOC. VILLAPRATI, VIA SINISTRA CANALE INFERIORE N. 169/A

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in 28/12/2016 - assunta al PG di Arpae di Ravenna con il n. 16198 del 29/12/2016 (pratica Arpae SinaDoc n. 1057/2017), dall'azienda TESTA MAURO (C.F. TSTMRA65E01A547Z), avente sede dell'impresa e allevamento suinicolo in comune di Bagnacavallo, loc. Villapрати, via Sinistra Canale Inferiore n. 169/A, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi);
- comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale - AVG - (ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, DGR 2236/2009 e smi e DGR n. 968/2012).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;

- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento:

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali"* - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- *Regolamento Regionale n.1/2016* approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 243 del 31 dicembre 2015 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- *DGR n. 1681/2011* "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'Allegato IV alla parte V, del D. Lgs. 152 e smi";
- *DGR n. 968/2012* "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 e alla DGR 1681/2011 - Modifica degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla Parte V del DLgs n. 152/2006 e smi e approvazione del modulo per la domanda di adesione";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 1057/2017, emerge che:

- l'impresa TESTA MAURO gestisce in comune di Bagnacavallo, loc. Villaprati, via Sinistra Canale Inferiore n. 169/A, un allevamento suinicolo (suini da ingrasso), sito in zona non vulnerabile. L'attività è svolta in un capannone con una capacità massima di 1116 capi/ciclo per un massimo di 2 cicli all'anno. In un edificio separato ad uso ufficio, servizi e spogliatoio, è presente un bagno, da cui si origina uno scarico nuovo di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (scarico diretto nello scolo consorziale Munio);
- l'Azienda ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 27/12/2016 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di Arpae di Ravenna con PG n. 16198 del 29/12/2016, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in rete fognaria (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi), di competenza comunale. Si tratta di nuova domanda di au-

torizzazione allo scarico, con recapito diretto nello scolo consorziale Munio, previo opportuno trattamento di depurazione;

- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), di competenza SAC di Arpae. La comunicazione di rinnovo era stata presentata alla Provincia di Ravenna in data 28/05/2015, assumendo il PG Provincia 50091/2015. Essa era stata compilata nell'applicativo regionale Gestione Effluenti ed è contrassegnata dal n. 15471. In essa sono dichiarati i dati relativi all'allevamento, che risulta di consistenza pari a 1116 capi – suini grassi da salumificio - di peso vivo complessivo pari a 100 t, con produzione di azoto annuale pari a 11048 kg. L'allevamento è in zona non vulnerabile ai nitrati, con terreni di spandimento in zona non vulnerabile. L'azienda dichiara che nulla è stato modificato rispetto alla suddetta comunicazione;
- autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera - AVG - (ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 e delle DGR n.2236/2009 e n. 968/2012) - rilasciata dalla Provincia di Ravenna con atto pg. n. 94683/2012 del 05/12/2012, per la quale l'azienda dichiara che nulla è stato modificato;
- l'istanza presentata in data 27/12/2016 si intendeva formalmente completa e correttamente presentata per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato con apposita comunicazione in data 18/01/2017, con avvio del procedimento in data 27/12/2016, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi;
- rispetto alle verifiche previste dall'art.4 del DPR n. 59/2013, non è risultato necessario richiedere integrazione documentale ai fini istruttori;

DATO atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri necessari e vincolanti ai fini dell'adozione dell'AUA:

- parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in merito all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, acquisito dalla SAC - Arpae di Ravenna in data 22/03/2017 con PGRA 4048/2017;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo. Si ritiene che tale indicazione possa essere riferita, per analogia, anche alla comunicazione di utilizzo agronomico, in quanto essa non costituisce in capo al gestore dell'allevamento il diritto di esercitare attività imprenditoriale;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'impresa TESTA MAURO, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di allevamento suinicolo, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (Arpae - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Miria Rossi, dell'U.O. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della SAC di Ravenna di Arpae:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore dell'impresa **TESTA MAURO** (C.F. TSTMRA65E01A547Z), avente sede dell'impresa e allevamento suinicolo in comune di Bagnacavallo, loc. Villaprati, via Sinistra Canale Inferiore n. 169/A, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza Arpae -SAC di Ravenna;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale - AVG - (ai sensi dell'art. 272, comma 2) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e delle DGR n.2236/2009 e n. 968/2012) - di competenza Arpae -SAC di Ravenna;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - L'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale;
 - L'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
 - L'**Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ✓ ogni modifica sostanziale dell'impianto o della gestione degli effluenti zootecnici.
 - 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di Arpae - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

(art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

Condizioni

a) Nell'insediamento sito in comune di Bagnacavallo, Via Sinistra Canale Inferiore n. 169/A, l'azienda Testa Mauro svolge l'attività di allevamento suinicolo. Lo scarico è relativo alle acque reflue, classificabili come acque reflue domestiche, provenienti dal fabbricato ad uso ufficio, servizi e spogliatoio sito vicino al capannone ad uso allevamento.

b) Le acque reflue domestiche subiscono trattamento di depurazione: le acque saponate vengono raccolte in un pozzetto degrassatore, poi unite con i reflui dei servizi igienici e insieme convogliate in una vasca monoblocco Imhoff-filtro batterico anaerobico. All'uscita della vasca monoblocco è posto un pozzetto ufficiale di prelevamento.

c) Il recapito dello scarico è lo scolo consorziale Fosso Munio.

Prescrizioni

a) gli impianti di trattamento delle acque reflue, quali pozzetto degrassatore, fossa Imhoff, filtro batterico anaerobico, al fine di assicurare un buon funzionamento dovranno essere puliti periodicamente ed almeno una volta all'anno da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;

b) il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue domestiche dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno mai essere depositati materiali di alcun tipo;

c) dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a favorire il regolare deflusso dei reflui onde evitare ristagni maleodoranti e/o proliferazione di insetti;

d) lo scarico non dovrà alterare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali;

e) la planimetria della rete fognaria costituisce parte integrante del presente provvedimento e viene allegata.

**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**
(art. 112 del D.Lgs. 152/06)

Condizioni

L'allevamento suinicolo produce effluenti non palabili, che vengono stoccati nelle vasche sottogrigliato e in una vasca in cemento coperta. L'azienda utilizza direttamente i liquami per lo spandimento su terreni agricoli in proprietà o in concessione. L'allevamento ha una produzione di Azoto al campo superiore a 3.000 kg all'anno in zona non vulnerabile.

L'attività di utilizzo agronomico è stata descritta nella Comunicazione n. 15471 (di rinnovo), richiamata nel provvedimento.

Prescrizioni

1) l'azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.1/2016, emanato con decreto n. 243 del 31/12/2015 dal Presidente della Giunta Regionale, e s.m.i., in particolare relativi all'obbligo di comunicazione e di tenuta del Registro delle utilizzazioni, nonché di verifica di tenuta dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami;

2) l'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 1 del 04/01/2016, sopracitato, e s.m.i.

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art. 272 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

Condizioni

- la Società Testa Mauro svolge attività di allevamento di suini da ingrasso in Comune di Bagnacavallo, Via Sinistra Canale Inferiore, n.169/A;
- la Ditta dichiara che la propria attività rientra nelle fattispecie di cui alla DGR n.968/2012 **punto 4.37 "Allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla parte V, del DLgs 152/2006 e smi "**
- la potenzialità massima dell'allevamento è pari a 1116 capi allevabili. L'allevamento è costituito da un capannone con stabulazione in box multipli senza corsia esterna a pavimento totalmente fessurato. La Ditta utilizza una pavimentazione totalmente fessurata con sistema vacuum;
- le emissioni in atmosfera provengono da 15 estrattori d'aria aventi portata massima pari a 36000 Nmc/h ognuno, da due sili per lo stoccaggio del mangime e da sei bruciatori a metano (utilizzati solo nella prima fase di allevamento dei lattinzoli nei mesi invernali);
- il mangime viene trasportato dai sili mediante coclea chiusa al fine di limitare la diffusione di polveri;
- Nell'allevamento è presente una vasca di stoccaggio dei liquami, in cemento armato a pareti verticali, con coperura fissa avente potenzialità pari a 2090 mc. Sopra la copertura la Ditta ha altresì installato un impianto fotovoltaico. Sono inoltre presenti altre vasche sotto il pavimento fessurato, con capacità complessiva pari a 530 mc.

Prescrizioni

Requisiti in materia di gestione

Formazione del personale

E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

Manutenzione delle strutture e degli impianti

Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.

Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori nelle fasi di spandimento.

Tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento secondo le modalità previste dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Delibera 1494 del 24/10/2011:

"Approvazione del regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari").

Requisiti in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico

Localizzazione e gestione dei materiali a rischio di emissioni di materiale particolato

A. I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.

B. Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.

Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stabulazione

La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

Tecniche specifiche per l'allevamento suinicolo

Il gestore deve obbligatoriamente aver adottato almeno una delle migliori tecniche di cui al D.M. 29-1-2007 e s.m.i. tra quelle a maggior abbattimento di ammoniaca:

Migliori Tecnologie Disponibili (MTD) per i ricoveri dei suini da ingrasso e scrofe in gestazione

- Pavimento Totalmente Fessurato con ricircolo in canali con o senza strato liquido
- Pavimento Parzialmente Fessurato con fossa a pareti inclinate e sistema a vacuum di rimozione dei liquami
- Pavimento Parzialmente Fessurato con area fessurata interna e/o esterna con ricircolo in canali con strato liquido
- Pavimento Parzialmente Fessurato con area fessurata interna e/o esterna con ricircoli in canali senza strato liquido
- Pavimento Parzialmente Fessurato con raschiatore nella fossa sottostante

MTD per i ricoveri di scrofe in allattamento e di suinetti in post svezzamento

- Gabbia con pavimento sottostante in pendenza per separare feci e urine
- Box o gabbie con raschiatore nella fossa sottostante
- Box o gabbie con pavimento grigliato e sistemi di rimozione rapida e frequente delle deiezioni: sistemi di rimozione dei liquami a vacuum o con ricircolo dei liquami.

Nel caso di pavimentazioni parzialmente grigliate (grigliato limitato alla corsia di defecazione) si devono adottare tutti gli accorgimenti (compreso l'addestramento degli animali nelle prime fasi del ciclo di crescita) atti ad evitare nel periodo estivo la deposizione delle deiezioni nelle parti piene della pavimentazione e il conseguente imbrattamento cutaneo degli animali con incremento delle emissioni ammoniacali e di odori. Devono comunque essere assicurate condizioni accettabili di pulizia dei box e degli animali.

Tecniche di spandimento degli effluenti

Per le strutture e gli impianti esistenti, unicamente in sede di prima adesione alla presente autorizzazione generale e per un periodo massimo pari a dieci anni successivi all'adesione, qualora le tecniche di stabulazione indicate ai precedenti punti non siano adottate o siano adottate solo su una parte dei capi allevati, il gestore può, per la parte restante dei capi allevati adottare una delle ulteriori tecniche di stabulazione considerate MTD nel DM 29/1/07 (e non ricomprese ai punti sopracitati). Questa tecnica, di cui si dovrà fornire descrizione, deve essere accompagnata dall'utilizzo, per la corrispondente quota parte dei liquami, di una delle migliori tecniche di spandimento degli effluenti a ridotta potenzialità emissiva indicate alle lettere a), b), c) e d) di cui agli articoli 18 comma 3 e 38 comma 5 del Regolamento regionale n.1/2011. Nel caso in cui venga applicata la tecnica di cui alla lettera b) "spandimento superficiale a bassa pressione, seguito da interrimento entro 24 ore", nel caso di liquami l'interrimento dovrà avvenire entro 12 ore.

Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stoccaggio

Qualora lo stoccaggio dei liquami non abbia una copertura fissa, progettata per minimizzare le emissioni in atmosfera, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni dei liquami e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio

Devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

1. gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
2. gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
3. gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;

- B) Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- C) Il gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità competente, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni.

PRESCRIZIONI GENERALI PER LE ATTIVITÀ IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 272, COMMI 1 e 2, DEL D. LGS. 152/06
--

A. CAMPO DI APPLICAZIONE

...omissis..

- 1) Nel caso che un'attività con emissioni scarsamente rilevanti (ex art. 272 comma 1) sia aggiunta stabilmente all'interno di uno stabilimento con impianti o attività di cui all'art. 272 comma 2, la ditta deve darne comunicazione utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2B. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione delle nuove attività scarsamente rilevanti.
- 2) Nel caso che un'attività con emissioni scarsamente rilevanti (art. 272 comma 1) sia aggiunta stabilmente all'interno di uno stabilimento sottoposto ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art 269 comma 1, la ditta deve darne comunicazione utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2B. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione delle nuove attività scarsamente rilevanti.
- 3) Se nello stesso stabilimento si insediano più attività di cui all'allegato 1B alla presente deliberazione, la ditta deve presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per ogni attività, utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2A.
- 4) Fermo restando quanto stabilito al punto 3), nel caso in cui un nuovo impianto o attività soggetto all'art. 272 comma 2 sia inserito nell'ambito di uno stabilimento autorizzato per via ordinaria ai sensi dell'art 269 comma 1, la ditta deve darne comunicazione, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività o dell'installazione dell'impianto, sottoforma di modifica non sostanziale dello stabilimento esistente, ai sensi dell'art. 269 comma 8, attraverso la modulistica dell'allegato 2C. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione dei nuovi punti di emissione e dei relativi limiti e prescrizioni (allegato 4 alla presente deliberazione). L'attività in deroga assume la scadenza dell'autorizzazione dello stabilimento.

...omissis...

B. PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) Le prescrizioni e/o i valori limite dell'allegato 4 sostituiscono, qualora più restrittive/i, le corrispondenti voci della Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 (Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera).
- 2) Per quanto non specificato negli allegati alla presente deliberazione si fa riferimento alle prescrizioni previste nella Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999.
- 3) Gli impianti esistenti autorizzati per via ordinaria alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Determinazione n. 4606 del 04/06/1999, mantengono le disposizioni previste dall'autorizzazione in essere fino al rinnovo.
- 4) Gli impianti e le attività di cui al punto precedente, in caso di modifica o trasferimento dell'impianto o dell'attività, sono sottoposti alle prescrizioni ed ai valori limite previsti della presente deliberazione, sulla base di quanto specificato ai sopracitati punti 1 e 2.
- 5) Gli impianti di cui all'art. 269 comma 14, per i quali non sono previste prescrizioni specifiche negli allegati tecnici alla presente deliberazione oppure ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 271 D.Lgs. 152/06, devono rispettare le prescrizioni dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.
- 6) L'autorità competente si riserva, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali accertate, di prescrivere l'installazione di idonei impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione.

- 7) Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.
- 8) L'inosservanza dell'autorizzazione è sanzionata ai sensi dell'art. 279 del D.lgs. 152/06 e sue modifiche e integrazioni.
- 9) L'autorità competente si avvale di ARPAE per la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati 3 e 4.

..omissis...

C. PRESCRIZIONI TECNICHE

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato 4.
2. La ditta è tenuta alla compilazione di un **REGISTRO**, dalle pagine numerate, su cui annotare, con cadenza almeno mensile, l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie validati dalle relative fatture d'acquisto, o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art. 272 comma 2), e/o i consumi di combustibile (ove previsto); sul medesimo registro potranno essere annotate le interruzioni del normale funzionamento di eventuali impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti). Il registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per 5 anni.

...omissis...

DITTA _____
PROVINCIA DI _____
COMUNE DI _____

**REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITA' DEL CICLO TECNOLOGICO
IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA DI CUI ALL'ART.272 COMMA 2 DEL D.Lgs. 152/2006 e smi**

REGISTRO COSTITUITO DA N. _____ DATA _____ COSTITUITO DA
N. PAGINE
RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI

VIA _____
N. _____
LOCALITA' _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

RESIDENTE IN COMUNE DI

VIA _____
N. _____
LOCALITA' _____

PERIODO DI COMPILAZIONE: DAL _____ AL

REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITA' DEL CICLO TECNOLOGICO
(secondo quanto prescritto per l'attività nel pertinente criterio dell'All.4)

MESE _____ ANNO _____

INDICATORI DI ATTIVITA'

DATA	MATERIE PRIME (O PRODOTTI) E COMBUSTIBILI	QUANTITATIVO (Kg/mese)
DATA	FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI	GIORNI DI FUNZIONAMENTO/MESE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

TIPO DI IMPIANTO	DATA SOSTITUZIONE FILTRO	DATA ALTRI INTERVENTI
NOTE		

PAG. ____ DI ____

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO

CONTROLLO ESEGUITO IN DATA _____

DA ARPAE EMILIA ROMAGNA - Sezione Provinciale di _____

Servizio Territoriale di _____

OSSERVAZIONI

FIRMA E TIMBRO PER LA DITTA

FIRMA PER ARPAE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.